

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3066

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BATTAGLIA Antonio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2004(*)

—————

Disposizioni per lo sviluppo della produzione di energia solare

—————

—————
() Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il 4 giugno 2004 si è conclusa a Bonn la conferenza internazionale sull'energia rinnovabile, al termine della quale i rappresentanti dei 154 paesi intervenuti hanno adottato una Dichiarazione politica.

Tale dichiarazione contiene la definizione di obiettivi comuni per promuovere il ruolo delle energie rinnovabili. Nel Programma internazionale di azione, i governi, le organizzazioni internazionali e i gruppi di interesse si sono impegnati a mettere in atto un gran numero di misure volte ad accrescere l'uso di energie rinnovabili.

A tale proposito dobbiamo purtroppo constatare che il nostro paese è drammaticamente in ritardo nella partita delle energie rinnovabili e nello sviluppo del sistema energetico compatibile, e questo nonostante i numerosi testi normativi volti ad incentivare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Basti pensare alla ratifica del Protocollo di Kyoto avvenuta con la legge 1° giugno 2002, n. 120, che all'articolo 2, comma 1, lettera a), prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, provvede all'individuazione delle misure finalizzate al raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni, mediante il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, nonché all'individuazione di misure che consentano la realizzazione di impianti per l'utilizzazione del solare termico e di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia.

Successivamente con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è stata recepita la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che ancora una volta rimanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'emanazione di decreti che definiscano i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare. Con il medesimo decreto è stata poi aggiornata la percentuale obbligatoria di produzione annua di energia elettrica con fonti rinnovabili, fissata al 2 per cento nel 2002 e che dal 2004 dovrà essere incrementata dello 0,35 per cento annuo.

Possiamo quindi constatare che non mancano in Italia gli interventi normativi a favore di un maggior utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. Ma nonostante tutto l'Italia resta ancora uno dei Paesi che, per il suo approvvigionamento energetico, più fa affidamento sul petrolio.

Purtroppo nel nostro Paese, dopo una fase di grandi investimenti durante gli anni Ottanta e nei primi anni Novanta, in cui sono state realizzate diverse centrali fotovoltaiche, il mercato ha vissuto una forte contrazione, in palese controtendenza con il resto del mercato mondiale. Tale ridimensionamento è stato provocato da un generale disinteresse della politica nazionale nei confronti dello sviluppo delle fonti rinnovabili e della sostenibilità ambientale e, più in generale, dall'assenza di adeguati meccanismi di incentivazione e sostegno alla tecnologia.

Il presente disegno di legge, pertanto, intende incentivare l'uso dell'energia solare, imponendo l'installazione - negli edifici di nuova costruzione pubblici e privati, negli

edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia o a manutenzione straordinaria concernente sia gli impianti elettrici che di riscaldamento, anche se centralizzati - di impianti a pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, nonché di impianti a pannelli solari per la produzione di acqua calda destinata ad usi igienico-sanitari e di riscaldamento.

È chiaro, infatti, che senza l'introduzione di azioni mirate che impongano l'incremento della quota di produzione da fonti rinnovabili o la forte promozione del risparmio negli utilizzi civili, difficilmente saranno raggiunti gli obiettivi fissati nell'accordo di Kyoto e nella citata direttiva 2001/77/CE.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di sviluppare il settore della produzione di energia da fonti rinnovabili e di incentivare l'installazione di impianti specifici in ambito edilizio, negli edifici previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, negli edifici di nuova costruzione pubblici e privati, negli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia, o a manutenzione straordinaria concernente sia gli impianti elettrici che di riscaldamento, anche se centralizzati, è fatto obbligo di installare impianti a pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, nonché impianti a pannelli solari per la produzione di acqua calda destinata ad usi igienico-sanitari e di riscaldamento, concorrenti ad una produzione non inferiore al 5 per cento del presumibile consumo medio annuo per gli edifici di nuova costruzione, ovvero del consumo medio riferito agli ultimi tre anni per gli edifici già esistenti.

2. È facoltà delle singole regioni, in ragione delle caratteristiche morfologiche e climatiche dei propri territori, adeguare le caratteristiche tecniche prestazionali degli impianti previsti al comma 1.

3. Eventuali impedimenti, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, all'attuazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, devono essere sollevati in sede comunale e dimostrati mediante apposita documentazione asseverata da un professionista abilitato.

Art. 2.

1. Per l'anno 2004 agli impianti a pannelli solari si applica la detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. I medesimi impianti usufruiscono altresì delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto connesse alla detrazione di cui al citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.

2. Alla scadenza della detrazione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo, gli impianti a pannelli solari usufruiscono della detrazione per oneri prevista dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme di attuazione della presente legge, che prevedono, in particolare, la non cumulabilità delle agevolazioni previste dalla medesima legge con i contributi erogati ai sensi del programma «Tetti fotovoltaici» di cui al decreto direttoriale 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2001, gestito da Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in concorso con le regioni.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

